

Tipologia:

FISCO

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Protocollo: **2016512** Data: **14.12.2012**

Oggetto: **Ravvedimento I.M.U.**

RAVVEDIMENTO I.M.U.

Gentile Associato,

con la presente circolare si ricorda che dall'anno 2012 è in vigore il nuovo tributo comunale I.M.U. che sostituisce l'I.C.I. ed il cui gettito finisce in parte nelle casse comunali ed in parte in quelle erariali.

L'articolo 13 comma 11 del decreto "salva Italia" (D.L. 06/12/2011 n. 2011 convertito con modificazioni nella L. 22/12/2011 n. 214 successive modificazioni ed integrazioni), che fa riferimento all'articolo 9 del decreto sul "federalismo fiscale municipale" (D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23), disciplina l'accertamento, la riscossione coattiva, le sanzioni e gli interessi applicabili in caso di violazioni relative all'imposta municipale.

Il comma 6 dell'articolo 9, a sua volta, per le stesse materie, rinvia specificatamente all'articolo 10 comma 6, all'articolo 11, commi 3, 4 e 5 ed agli articoli 12 e 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (decreto I.C.I.) nonché all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007).

Il risultato di tutti questi rimandi legislativi, è che, anche per l'I.M.U., come per la vecchia I.C.I., è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso; perciò il contribuente che non "chiude i conti" con la summenzionata imposta entro il 17 dicembre 2012 (in quanto il giorno 16 cade di domenica) può ridurre la sanzione, che è pari al 30% dell'importo non versato, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Infatti la violazione dell'obbligo di versamento in autotassazione è prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18/12/1997 n. 471, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato o versato in meno alle prescritte scadenze.

Il contribuente per rimuovere la violazione può ricorrere al ravvedimento sprint o breve o lungo.

Nel primo caso se il versamento viene eseguito con un ritardo non superiore a 14 giorni, la sanzione è ridotta allo 0,2% ($30\% \times 1/10 \times 1/15$) per ogni giorno di ritardo (esempio: se un versamento di €. 10,00 viene eseguito con 2 giorni di ritardo sconta la sanzione dello 0,4% - $30\% \times 1/10 \times 2/15$) oltre al versamento degli interessi legali al 2,5% annuo.

Nel secondo caso (ravvedimento breve) gli importi (imposta, sanzione ed interessi) devono essere versati entro 30 giorni dalla data di scadenza applicando alla sanzione piena (30%) la riduzione di 1/10 (un decimo), perciò il 3% (tre per cento), oltre agli interessi legali annui del 2,5%.

Se il contribuente non sana la violazione entro i 30 giorni può ancora avvalersi del ravvedimento lungo versando, entro un anno dalla scadenza, contestualmente: l'imposta, la sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%) e gli interessi legali, pari al 2,5% annuo (ad esempio l'omesso versamento relativo al 17 giugno 2012 può essere regolarizzato entro il 16 giugno 2013).

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Il Ministero delle Finanze con comunicato stampa n. 172 del 28/11/2012 ha fatto presente che l'art. 9, comma 3, lettera b) del D.L. 174 del 2012, come modificato durante l'iter parlamentare di conversione, ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012 a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il modello di dichiarazione IMU, avvenuta lo scorso 5 novembre.

Pertanto il termine del 30 novembre per la presentazione della **dichiarazione IMU** relativa all'anno 2012, stabilito dall'art. 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201 del 2011, è posticipato al **4 febbraio 2013**, poiché il 3 febbraio cade di domenica.

Distinti saluti.

Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli